



Regolamento per la Videosorveglianza

AREA VASTA N. 5



Regolamento per la videosorveglianza

| | |
|--|-------|
| Premessa..... | |
| Titolo I - Definizioni..... | |
| Art. 1. Definizioni specifiche..... | |
| Art. 2. Definizioni ex D.Lgs. n. 196/2003..... | |
| Titolo II - Principi e Finalità..... | |
| Art. 3. Principio di Liceità..... | |
| Art. 4. Principio di Necessità..... | |
| Art. 5. Principio di Proporzionalità..... | |
| Art. 6. Principio di Finalità..... | |
| Titolo III - Soggetti..... | |
| Art. 7. Responsabili..... | |
| Art. 8. Incaricati..... | |
| Titolo IV - Modalità..... | |
| Art. 9. Documentazione delle scelte e motivazioni..... | |
| Art. 10. Risoluzione, angolatura e panoramica delle riprese..... | |
| Art. 11. Informativa..... | |
| Art. 12. Videosorveglianza senza registrazione (Videocontrollo)..... | |
| Art. 13. Videocitofoni..... | |
| Art. 14. Videosorveglianza con registrazione delle immagini..... | |
| Titolo V - Misure di sicurezza e gestione dei supporti..... | |
| Art. 15. Conservazione delle registrazioni..... | |
| Art. 16. Centrali di Videocontrollo e/o Videosorveglianza - Accesso..... | |
| Titolo VI - Disciplina su Settori Specifici..... | |
| Art. 17. Luoghi di lavoro..... | |
| Art. 18. Ospedali e luoghi di cura..... | |
| Titolo VII - Diritti degli interessati (art. 7 D.Lgs. 196/2003)..... | |
| Art. 19. Diritti degli interessati..... | |
| Titolo VIII - Prescrizioni e Divieti..... | |
| Art. 20. Prescrizioni..... | |
| Art. 21. Divieti..... | |
| Titolo IX - Installazioni..... | |
| Art. 22. Nuove installazioni..... | |



Premessa

Regolamentazione in materia di videosorveglianza.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono state definite sulla base del provvedimento generale “sulla videosorveglianza” adottato dal Garante Privacy in data 08.04.2010, a cui si fa rinvio per quanto non disciplinato.

Titolo I - Definizioni

Art. 1. Definizioni specifiche

1. **Videocontrollo:** sistema o dispositivo che permette la visione unicamente in tempo reale di aree o zone delimitate;
2. **Videosorveglianza:** sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate;
3. **Videocitofoni:** sistema o dispositivo installato in corrispondenza di campanelli o citofoni per finalità di controllo dei visitatori che si accingono ad entrare;
4. **Centrale di Videocontrollo e/o Videosorveglianza:** sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

Art. 2. Definizioni ex D.Lgs. n. 196/2003

1. **trattamento:** qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
2. **dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
3. **dati identificativi:** i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
4. **dati sensibili:** i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
5. **dati giudiziari:** i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;



6. **titolare:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
7. **responsabile:** la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
8. **incaricati:** le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
9. **interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
10. **comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
11. **diffusione:** il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
12. **dato anonimo:** il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
13. **blocco:** la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
14. **banca di dati:** qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
15. **Garante:** l'autorità di cui all'articolo 153, istituita dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
16. **comunicazione elettronica:** ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile;
17. **reti di comunicazione elettronica:** i sistemi di trasmissione, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito e a



commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzati per trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

18. **rete pubblica di comunicazioni:** una rete di comunicazioni elettroniche utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
19. **servizio di comunicazione elettronica:** i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
20. **dati relativi all'ubicazione:** ogni dato trattato in una rete di comunicazione elettronica che indica la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
21. **misure minime:** il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
22. **strumenti elettronici:** gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
23. **Sistema Informativo:** l'insieme di dispositivi, programmi ed infrastruttura di rete;
24. **autenticazione informatica:** l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
25. **credenziali di autenticazione:** i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l'autenticazione informatica;
26. **parola chiave:** componente di una credenziale di autenticazione associata ad una persona ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in forma elettronica;
27. **profilo di autorizzazione:** l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti ad essa consentiti;
28. **sistema di autorizzazione:** l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione del richiedente.



Titolo II - Principi e Finalità

Art. 3. Principio di Liceità

1. Ai Sensi del D.Lgs. n.196/2003 (Codice Privacy), l'AREA VASTA n.5 effettua il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo solo ed esclusivamente per garantire il regolare svolgimento delle proprie funzioni istituzionali:
2. L'AREA VASTA n.5 si riserva altresì di trattare i dati tramite sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo, quale misura complementare ai fini della Tutela del patrimonio pubblico e del miglioramento della sicurezza all'interno e all'esterno delle singole strutture.
3. La videosorveglianza e/o il videocontrollo avverranno nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela ed infine dalle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
4. L'AREA VASTA n.5 effettuerà il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza e/o videocontrollo tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n. 300/1970.

Art. 4. Principio di Necessità

1. Al trattamento dei dati attraverso sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo è applicato il principio di necessità, pertanto qualsiasi trattamento non conforme a questo principio è da ritenersi illecito (artt. 3 e 11, comma 1, lett. a), del Codice Privacy).
2. Il sistema a supporto degli impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo sono conformati in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi.
3. L'impianto di Videosorveglianza è conformato in modo da non permettere l'identificazione automatica dell'interessato.



Art. 5. Principio di Proporzionalità

1. L'installazione di un sistema di controllo sarà proporzionato all'effettivo grado di rischio presente nell'area.
2. Il Titolare del trattamento valuterà in modo obiettivo se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili (art. 11, comma 1, lett. d) del Codice Privacy).



3. Gli impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo possono essere attivati quando altre misure, come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi siano state ritenute insufficienti o inattuabili.

Art. 6. Principio di Finalità

1. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice), come da allegato “Elenco degli impianti” (All. n.1).
2. Il Titolare del trattamento dovrà comunicare nell’informativa le finalità perseguite dall’installazione di impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo. L’informativa, basata sul modello predisposto dal Garante, deve essere chiaramente conoscibile e visibile da parte degli interessati.

Titolo III - Soggetti

Art. 7. Responsabili

1. I Responsabili del trattamento dei dati già nominati dal Titolare sono anche responsabili per quanto riguarda Videosorveglianza, Videocontrollo o Videocitofoni.
2. I Responsabili delle Unità Operative nell’ambito delle quali insistono impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo sono anche Responsabili del relativo trattamento dei dati.
3. Essi provvedono alla designazione per iscritto di un numero ristretto di incaricati autorizzati ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo che sono preposti all’utilizzo, alla gestione e alla manutenzione dei sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo, alla conservazione e distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese, nonché alla visualizzazione limitata delle immagini in conformità e alle prescrizioni del Garante Privacy (Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010, Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010). Provvedono alla distinzione, inoltre, degli incaricati con diversi livelli di accesso, sulla base delle mansioni di ciascun operatore sulla base di apposita scheda. (All. n.2)
4. I Responsabili provvedono ad iniziative periodiche di formazione e aggiornamento degli Incaricati, con particolare riferimento ad eventuali modifiche nelle modalità di utilizzo dei sistemi.
5. L’utilizzo di personale esterno per la gestione e la manutenzione dei sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo segue le norme relative alla nomina quali Responsabili Esterni del trattamento previste dal Regolamento Privacy Zonale.



Art. 8. Incaricati

1. La nomina degli Incaricati al trattamento dei dati conterrà nell'oggetto lo specifico riferimento alle attività di utilizzo, gestione e manutenzione dei sistemi di Videosorveglianza e/o Videocontrollo nonché conservazione e distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese (All. n. 2).
2. A prescindere dall'oggetto dell'incarico, è fatto divieto agli incaricati preposti la visione delle registrazioni, a meno che non ricorrano esigenze di difesa di un diritto, di riscontro ad una istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente autorità o polizia giudiziaria.

Titolo IV -Modalità di gestione del sistema di videosorveglianza

Art. 9. Documentazione delle scelte e motivazioni

1. Il Direttore di Area Vasta n.5, in sede di adozione del provvedimento di approvazione del Regolamento sulla Videosorveglianza, documenta e motiva l'installazione degli impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo in un atto conservato a cura del Referente Privacy (All. n. 1).
2. Il Referente Privacy conserva inoltre l'elenco dei dispositivi, degli apparati, delle sale di controllo e il loro relativo posizionamento.

Art. 10. Risoluzione, angolatura e panoramica delle riprese

1. La risoluzione delle immagini riprese tramite impianti di Videosorveglianza e/o Videocontrollo è regolata in modo da evitare immagini dettagliate o ingrandite che comportino il riconoscimento diretto dei soggetti ripresi.
2. Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolatura e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree comuni o antistanti altri edifici.

Art. 11. Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e/o videocontrollata tramite apposita informativa.



2. L'AREA VASTA n. 5 adotta il modello di informativa standard previsto dall'Autorità Garante per la Privacy che si allega al presente Regolamento nei due formati specifici per videosorveglianza, videocontrollo e videocitofoni (All. n.4).
3. L'informativa deve essere collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, deve avere un formato ed una dimensione che ne permetta un'agevole leggibilità e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile agli interessati.

Art. 12 Videocitofoni

1. Si applicano all'installazione di Videocitofoni (anche collegati via web o rete locale) tutte le regole previste per il Videocontrollo delle disposizioni impartite dal Garante Privacy.

Titolo V - Misure di sicurezza e gestione dei supporti

Art. 15. Conservazione delle registrazioni

1. La conservazione sarà limitata alle ventiquattro ore successive alla rilevazione fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura delle strutture zonali.
2. Su specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la durata della conservazione delle immagini e le modalità di ripresa previste nel presente Regolamento potranno subire eccezioni .
3. I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili devono essere opportunamente codificati senza ulteriori indicazioni di nominativi o di date.
4. E' conservato a cura del Responsabile l'elenco di decodifica
5. Il sistema impiegato deve essere programmato in modo tale da prefissare l'integrale cancellazione automatica delle informazioni da ogni supporto, mediante sovra-registrazione o con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati. In presenza di impianti basati su tecnologia non digitale o comunque non dotati di meccanismi automatici per la cancellazione delle immagini, i dati non dovranno comunque nel più breve tempo essere riutilizzabili .
6. I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

Art. 16. Centrali di Videocontrollo e/o Videosorveglianza - Accesso



1. Le Centrali di Videocontrollo e/o Videosorveglianza sono posizionate in luoghi non facilmente accessibili e comunque controllati.
2. L'accesso degli incaricati ai locali è sempre riportato su apposito registro (All. n. 4).

Titolo VI - Disciplina su Settori Specifici

Art. 17. Luoghi di lavoro

1. Ai sensi dell'art. 4 Legge n. 300/1970 è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
2. L'attività di videocontrollo e/o videosorveglianza è ammessa solo ed esclusivamente per finalità di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela del lavoratore. L'installazione degli impianti all'interno degli ambienti di lavoro dovrà essere concordata con le rappresentanze sindacali unitarie e il Titolare ne motiva l'effettiva necessità nel documento di cui all'Art. 9.
3. La ripresa diretta del lavoratore deve essere evitata per quanto possibile.
4. L'installazione e l'utilizzo degli impianti di videocontrollo e/o videosorveglianza seguirà quanto previsto dal Titolo V - Misure di sicurezza e gestione dei supporti e dall'Art. 11 -Informativa del presente Regolamento.
5. E' inoltre inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori e non destinati all'attività lavorativa.

Art. 18. Ospedali e luoghi di cura

1. Considerata la natura sensibile dei dati, l'installazione e l'utilizzo degli impianti di ripresa nell'ambito di luoghi di cura dovrà garantire che il trattamento si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali nonché della riservatezza e della dignità delle persone malate.
2. L'installazione e l'utilizzo degli impianti seguirà quanto previsto dai **Titoli** Misure di sicurezza e gestione dei supporti e Conservazione delle registrazioni
3. Al fine di garantire la necessaria riservatezza del paziente, i monitor utilizzati per il controllo dei pazienti o destinati alla visione da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) devono essere posizionati in ambienti separati e non accessibili ad altri soggetti estranei..



4. Le riprese effettuate ai fini della formazione possono essere effettuate solamente previa autorizzazione del Titolare nonché informativa, consenso e liberatoria da parte degli interessati.

5. Eventuali riprese nell'ambito di sedute terapeutiche potranno essere effettuate solo in subordine al rilascio da parte del paziente di apposita autorizzazione. Il modulo di consenso, in questo caso, dovrà essere correlato dalla specifica informativa all'interessato

Titolo VII - Diritti degli interessati (art. 7 D.Lgs. 196/2003)

Art. 19. Diritti degli interessati

1. Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, all'interessato è assicurato l'esercizio dei propri diritti, in particolare:
 - a) accedere ai dati che li riguardano;
 - b) verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento;
 - c) ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

2. L'ASUR – AREA VASTA n.5 garantisce l'effettivo esercizio dei diritti dell'interessato, secondo le seguenti modalità:
 - a) l'Interessato, previa verifica dell'identità ed entro le ventiquattro ore successive alla rilevazione, può richiedere per iscritto l'accesso alle registrazioni che lo riguardano. L'eventuale accesso a registrazioni riferite direttamente o indirettamente a terzi è autorizzata solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali dell'interessato (art. 10, comma 5 del Codice);

 - b) I dati sono estratti a cura dell'Incaricato e possono essere comunicati direttamente al richiedente mediante la visione delle registrazioni e, se vi è richiesta, si provvede alla duplicazione di tali registrazioni su adeguato supporto;

 - c) la visione delle rilevazioni è gratuita per l'interessato; qualora, tuttavia a seguito di questa operazione non risulti l'esistenza di dati che riguardano l'interessato potrà essergli addebitato un contributo spese ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art. 10 del Codice Privacy.



Titolo VIII – Disposizioni finali e di rinvio

Art. 20. Prescrizioni

1. Il trattamento dei dati tramite sistemi di Videocontrollo e/o Videosorveglianza, le installazioni, le modalità organizzative e di gestione degli impianti seguiranno le norme del presente Regolamento e delle disposizioni nazionali in materia.

Art. 21. Divieti

1. Le operazioni non conformi al presente Regolamento, il trattamento illecito oppure non corretto dei dati, esporranno il Responsabile o l'Incaricato alle sanzioni amministrative, civili e penali previste dal Codice Privacy, nonché alle sanzioni contenute nelle Disposizioni in materia di disciplina del Personale dell' AREA VASTA (Delibera n. 430/DG del 23/10/2001).